



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/24 DEL 25.7.2017

Oggetto: Progetto per la richiesta di tre permessi di ricerca mineraria denominati Mandra Ebbas e Sa Suaredda ubicati nel Comune di Sassari e Su Panzone ubicato nei comuni di Sassari e Olmedo (SS), per argille bentonitiche e smettiche nella Provincia di Sassari. Proponente: Società Sarda Bentonite Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sarda Bentonite Srl ha presentato a novembre 2016 l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al "Progetto per la richiesta di tre permessi di ricerca mineraria denominati "Mandra Ebbas" e "Sa Suaredda" ubicati nel Comune di Sassari e "Su Panzone" ubicato nei Comuni di Sassari e Olmedo (SS), per argille bentonitiche e smettiche, nella provincia di Sassari".

L'intervento è ascrivibile alle categoria di cui al punto 2, lettera b) "attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie" dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012.

L'intervento riguarda tre permessi di ricerca mineraria per bentonite ed argille smettiche nelle aree denominate "Mandra Ebbas", "Su Panzone", "Sa Suaredda", ubicate distintamente nel comparto minerario del Sassarese in prossimità della concessione mineraria denominata "Casa Aliderru" e di quella denominata "Padulazzu" in agro di Sassari.

L'attività di ricerca mineraria sarà sviluppata attraverso l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con diametro previsto di 101 millimetri; la profondità media di investigazione è di circa 20 metri, ad eccezione per qualche approfondimento che raggiungerà i 50 metri. La maglia di interesse verticale e orizzontale è di 200 metri.

Complessivamente saranno realizzati 226 sondaggi, per una durata complessiva delle attività pari a un anno; al termine della ricerca mineraria le aree interessate dai sondaggi e dalle opere accessorie verranno rinaturalizzate e restituite ai precedenti usi.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari e Olbia-Tempio, con nota prot. 43830/XIV.15.1, pervenuta in data 1.12.2016 (prot. DGA n.23418 del 1.12.2016), ha comunicato che "la porzione relativa al permesso denominato "Sa Suaredda", comparti 1 e 2, risulta assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), per le porzioni entro la fascia dei 150 metri in destra idraulica del rio Don Gavinu interessate dai sondaggi geognostici previsti in progetto", e che "per



quanto riguarda, invece, le restanti aree dello stesso permesso Sa Suaredda nonché degli altri due, Mandra Ebbas e Su Panzone, le medesime non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla Parte terza - beni Paesaggistici Titolo I – tutela e Valorizzazione – del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici”.

Successivamente, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 7158 del 5.5.2017 (prot. DGA n. 9222 del 5.5.2017), ha comunicato che nelle aree interessate dai progetti di ricerca mineraria sono presenti diversi monumenti archeologici, alcuni dei quali di importante interesse ai sensi della L. n. 1089/1939 e tutti perimetrati e normati nel PUC di Sassari e di Olmedo, o nell'adeguamento degli stessi al PPR, sottolineando che all'interno delle aree di tutela integrale dei complessi archeologici citati non sono consentite né l'esecuzione dei sondaggi né l'eventuale apertura di attività di cava.

Sulla base di tali osservazioni la Soprintendenza ha richiesto una ulteriore verifica circa la sussistenza del vincolo paesaggistico nelle aree interessate.

Con nota prot. 21707/XIV.12.2 del 5.6.2017 il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari e Olbia-Tempio ha integrato la precedente nota, ritenendo che i monumenti e le relative aree pertinenziali riportate nei provvedimenti di notevole interesse culturale citati dalla Soprintendenza devono ritenersi vincolate anche ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La società proponente, con nota pervenuta in data 7.6.2017 (prot. DGA n. 11816 del 7.6.2017), ha integrato la documentazione sulla base delle osservazioni presentate dalla Soprintendenza, nella quale è stato evidenziato come le attività di ricerca mineraria non interferiscano con le aree di tutela integrale segnalate dalla stessa e ha proposto l'eliminazione di due sondaggi ricadenti al limite dell'area di tutela integrale del complesso nuragico romano di Santu Bainzu Arca.

Il Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Sassari, con nota pervenuta il 19.6.2017 (prot. DGA n. 12687 del 19.6.2017), ha espresso parere favorevole all'attività di ricerca.

La Soprintendenza, con nota prot. 9849 del 20.6.2017 (prot. DGA n. 12883 del 20.6.2017), preso atto della proposta della Società di eliminare i due sondaggi, ricadenti nell'area di tutela integrale del complesso nuragico romano di Santu Bainzu Arca, ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei sondaggi geognostici.

L'Assessore conclude riferendo che il Servizio valutazioni ambientali, preso atto delle note del Servizio Tutela paesaggio e vigilanza, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e del Comune di Sassari, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia



delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da autorizzare, le prescrizioni di seguito riportate:

1. tutte le fasi di indagine dovranno essere eseguite con le modalità previste nel progetto ed escludendo:
 - 1.1 qualsiasi scavo, livellamento, movimentazione di materiali litoidi e alterazione della componente pedologica;
 - 1.2 qualsiasi taglio o danneggiamento di vegetazione arbustiva o arborea, in qualsiasi stadio di sviluppo;
2. tutti i materiali di risulta ottenuti da scavi dovranno essere trattati in maniera conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo;
3. con riferimento alla fase di cantiere, al fine di garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed atmosfera:
 - 3.1 dovrà essere garantito il massimo recupero dei materiali scavati;
 - 3.2 dovrà essere messa in atto ogni precauzione per evitare il rilascio accidentale di materiali e sostanze potenzialmente inquinanti e la loro diffusione, contenendo al minimo indispensabile gli spazi destinati al cantiere e allo stoccaggio temporaneo dei materiali movimentati;
 - 3.3 dovrà essere garantita la conservazione della vegetazione erbacea ed arbustiva presente;
 - 3.4 come proposto nello Studio preliminare ambientale, nel caso in cui durante le operazioni di ricerca fossero intercettate eventuali falde sotterranee, si dovrà procedere all'isolamento delle stesse al fine di evitare interconnessioni tra acquiferi diversi;
 - 3.5 la viabilità e le aree di transito/sosta dei mezzi operativi, non asfaltate, dovranno essere opportunamente stabilizzate e inumidite;
 - 3.6 la manutenzione dei mezzi d'opera, dovrà avvenire in apposite aree attrezzate, per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
 - 3.7 dovranno essere smaltiti, in conformità alle leggi vigenti in materia, tutti i rifiuti prodotti/rinvenuti durante l'esecuzione delle opere, privilegiandone il riutilizzo;
 - 3.8 dovranno essere minimizzati gli impatti indotti da rumore e vibrazioni;
4. al termine dei lavori, si dovrà provvedere allo smantellamento delle aree di cantiere e delle piste di servizio, alla rimozione di ogni materiale e al ripristino delle superfici nello stato preesistente;



5. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle competenti Soprintendenze ed al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per la Provincia di Sassari.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto per la richiesta di tre permessi di ricerca mineraria denominati "Mandra Ebbas" e "Sa Suaredda" ubicati nel Comune di Sassari e "Su Panzone" ubicato nei Comuni di Sassari e Olmedo (SS), per argille bentonitiche e smettiche nella Provincia di Sassari" nel Comuni di Sassari e Olmedo, presentato dalla Società Sarda Bentonite Srl, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sassari, il Comune di Olmedo, la Provincia di Sassari, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari e Olbia-Tempio, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio valutazioni ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru